

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2258

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZETTO

Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell'impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro

Presentata il 19 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le profonde trasformazioni che hanno interessato negli ultimi anni il mondo del lavoro — digitalizzazione, globalizzazione, evoluzione dei modelli organizzativi — hanno reso fondamentale il sostegno di iniziative che favoriscano il coinvolgimento attivo dei lavoratori alla vita aziendale.

In tale ottica, è necessaria l'introduzione di strumenti di partecipazione che, attraverso il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi, attribuiscono benefici ai lavoratori e consentano all'impresa di migliorare l'efficienza e la redditività.

Al riguardo, tra le plurime forme di partecipazione, si ritiene importante favorire quella che proviene dal riconoscimento di piani di azionariato diffuso, in base ai quali al dipendente possono essere assegnati diritti a sottoscrivere le azioni dell'impresa.

La presente proposta di legge, pertanto, mira a consentire l'introduzione di un meccanismo strutturato ed organico di remunerazione partecipativa a favore delle categorie legali di lavoratori dipendenti, operai e impiegati, attraverso un nuovo incentivo fiscale attribuito mediante azioni aziendali come forma di partecipazione agli utili. Lo scopo della misura è quello di aumentare il livello di stabilità dei rapporti di lavoro favorendo gli impieghi a tempo indeterminato, presso un medesimo datore di lavoro. Peraltro, tale sistema permette di consolidare l'esperienza acquisita dai lavoratori, con effetti positivi in termini di *know-how*, strutturazione delle realtà di impresa e sua attrattività.

In considerazione dell'attuale contesto economico e sociale, l'iniziativa si rivolge alle categorie di lavoratori dipendenti più fragili, con l'intento di sostenerne la capa-

cità di accumulare patrimonio, anche per la realizzazione di progetti di vita e familiari.

Il riconoscimento degli strumenti economici è inoltre agevolato dalla contrattazione collettiva di secondo livello ed aziendale, cui è conferita la facoltà di incrementare le soglie di valore esenti con un ulteriore aumento valoriale, nel caso di estensione del periodo di durata minima dei rapporti di lavoro. In tale modo, vengono favorite le politiche salariali e di sostegno reddituale che sono patrimonio della contrattazione collettiva, conferendo ulteriore rilevanza alle dinamiche relazionali tra datori di lavoro e associazioni sindacali per il progressivo e costante miglioramento delle condizioni complessive di lavoro del Paese.

Nello specifico, la presente proposta di legge – che si compone di un unico articolo – interviene modificando l'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per introdurre una nuova tipologia di azioni diffuse rivolte in via esclusiva al personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alle categorie degli operai e degli impiegati. Detto personale deve inoltre aver registrato, nel periodo di imposta precedente l'elargizione di tali strumenti, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

I titoli azionari possono essere assegnati in favore di categorie o generalità di dipendenti dell'impresa aventi i requisiti summenzionati, la cui scelta ed identificazione è lasciata all'imprenditore secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

In presenza dei requisiti individuati, si prevede che il valore dell'importo delle azioni conferite nel periodo di imposta,

fino all'importo annuale di 5.000 euro, non concorra alla determinazione del reddito ai fini contributivi e reddituali, a condizione che il rapporto di lavoro non si interrompa, per qualsiasi ragione o causa, entro i ventiquattro mesi successivi alla data di percezione delle azioni e che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla percezione.

In caso contrario, si dispone che l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione.

Si prevede altresì che, con accordo sindacale sottoscritto in conformità all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'importo di 5.000 euro possa essere elevato a 7.000 euro, ulteriormente incrementabile a 10.000 euro nel caso di estensione, con medesima tipologia di accordo sindacale, del termine di durata del rapporto a quarantotto mesi.

Le misure introdotte sono alternative e non cumulative a quelle previste dalla lettera g) del medesimo articolo 51.

Infine, per ragioni di armonizzazione normativa, si prevede l'inserimento all'articolo 51, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, del richiamo alla lettera g.1) ai fini dell'applicazione del criterio di riferimento alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g.1) il valore delle azioni offerte a particolari categorie o alla generalità dei dipendenti a tempo indeterminato aventi qualifica legale di operai o impiegati e aventi un reddito da lavoro dipendente nel precedente periodo di imposta inferiore a euro 40.000. Il valore dell'importo di tali azioni conferite nel periodo di imposta, fino all'importo di euro 5.000 non concorre alla determinazione del reddito ai fini contributivi e reddituali a condizione che: 1) il rapporto di lavoro non si interrompa, per qualsiasi ragione o causa, entro i ventiquattro mesi successivi alla data di percezione delle azioni; 2) le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione. Con accordo sindacale sottoscritto in conformità all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'importo di euro 5.000 può essere elevato a euro 7.000. Con le medesime modalità, è possibile estendere il periodo temporale di cui al numero 2) fino a un massimo di 48 mesi, con incremento dell'importo fino al massimo di euro 10.000. Le misure di cui alla presente lettera hanno carattere alternativo rispetto a quelle di cui alla lettera g) ».

2. All'articolo 51, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: « Le disposizioni

di cui alle lettere *g*) e *g-bis*) » sono sostituite con le seguenti: « Le disposizioni di cui alle lettere *g*) e *g.1*) ».

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

